



**COMUNE DI SAN PIERO PATTI**  
**CITTA' METROPOLITANA**

Registro

N. 141

21-07-2021

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto:**

Proposizione al Consiglio Comunale del Regolamento per la disciplina della Tari (Tributo diretto alla copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti:

L'anno duemilaventuno il giorno **VENTUNO** del mese di Luglio  
Con inizio alle ore **13,30**, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. **IORE Salvatore Vittorio**

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

|                                   |              | Presenti | Assenti |
|-----------------------------------|--------------|----------|---------|
| <b>IORE Salvatore Vittorio</b>    | Sindaco      | X        |         |
| <b>INTERDONATO Armando</b>        | Vice-Sindaco | X        |         |
| <b>DI BELLA Gianluca Antonino</b> | Assessore    | X        |         |
| <b>MARCHELLO Carmelita</b>        | Assessore    | X        |         |
| <b>CAMUTI Franco</b>              | Assessore    | X        |         |

Fra gli assenti giustificati ( art. 173 dell'Ord. EE.LL. ) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor. Dott.ssa Giuseppina Maria **CAMMARERI**  
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione  
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

## AREA RAGIONERIA

Numero d'ordine della Proposta N. 152

del 21-07-2021

**Oggetto:** Proposizione al Consiglio Comunale del Regolamento per la disciplina della TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti).

**CONSIDERATO** che l'art.1, comma dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il primo di natura patrimoniale, costituito dal possesso di immobili, collegato al loro valore e natura ed il secondo collegato all'erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali;

**CHE** la IUC composta da tre distinte entrate IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobile, con esclusione dell'abitazione principale, TASI, riferita ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore degli immobili;

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuiti".

### DATO ATTO

**CHE** il termine per approvare il regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall' art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 .

### DARE ATTO

**CHE** con D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all' art. 1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva , sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 luglio 2021:

### VISTI:

- Il comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n°147 che recita: "Con regolamento da adottare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a)per quanto riguarda la Tari:
  1. Criteri di determinazione delle tariffe;
  2. La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  3. La disciplina delle riduzioni tariffarie;
  4. La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  5. L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell' obbiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

- l'art.1 comma 659 della suddetta legge che recita: "Il Comune con regolamento di cui all'art.52 del D.Lgs n. 446/1997 può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti
- l'art 1 comma 660 della stessa legge n°147/2014 che recita:" Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

#### DATO ATTO

Che il regime corrispettivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art. 14 del D.L.201/11, convertito in legge 214/11 e dall'art. 5 del D.L.n°102/13, convertito in legge 24/2013; Che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili; Che in particolare tale Decreto Legislativo, attuativo della direttiva comunitaria n.851/2018, riforma l'art. 198 del suddetto TUA (art.1 comma 24 del D.lgs.116/2020 sopprimendo ogni riferimento rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.lgs.152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs.152/2006;

DATO ATTO, altresì, che il D. lgs.116/2020 è entrato in vigore il 26/09/2020; e che tuttavia, ai sensi dell' art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinqies introdotti dall' articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale.C. n. 49 del 18/10/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tari, pubblicato sul Portale del Federalismo Fiscale;

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare tale Regolamento in ragione delle modifiche al D.Lgvo 3 aprile 2006 n.152 (TUA) appena richiamate che possono sintetizzarsi come segue:

- 1) Secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, cambia la definizione di rifiuto urbano, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett.b) - ter, e sono considerati urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L – quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell' allegato L – quinqies dello stesso Codice.
- 2) Secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA cambia la definizione di rifiuto speciale: sono considerati speciali, ai sensi dell'art. 184, c. 3 lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell' art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico

e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 c. 3.

- 3) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell' art.184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell' elenco di cui all' allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione ( diverse da quelle in cui si trasforma la materia ) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.
- 4) Ai sensi dell' art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all' intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.
- 5) Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2020. Pertanto, in seguito all' avvenuta abrogazione della lettera g) dell' art. 198 comma 2 del TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex legge.
- 6) La TARI giornaliera, per l'occupazione di spazi e aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati, realizzati anche in strutture attrezzate è sostituita con il versamento del canone di concessione mercatale previsto dall'art. 1 c. 837 della legge 160/2019

**CONSIDERATO** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, secondo quanto disciplinato dall'art.13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, per essere efficaci, devono essere inserite nel portale del federalismo fiscale, con invio entro il 21 ottobre;

**VISTO** lo schema di regolamento Comunale per l'applicazione della Tari adeguato alle disposizioni di cui al D. lgs. 116/2020, predisposto dal servizio tributi, allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale;


**CONSIDERATO** che l'art. 20 dello Statuto Comunale attribuisce alla Giunta Comunale il potere di proporre al Consiglio Comunale gli schemi di regolamento.

#### PROPONE

- Di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale lo schema di Regolamento per l'applicazione della TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti), adeguato alle disposizioni di cui al D. lgs. 116/2020, come allegato alla presente proposta di deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, per essere sottoposto all'esame del civico consesso, al fine di pervenire alla sua approvazione e per la cura di qualsivoglia adempimento propedeutico alla stessa
- Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante che il Regolamento deve essere approvato entro la data 30 Luglio 2021.

Il Responsabile del Procedimento


Angela Lojacono



IL SINDACO

Salvatore Vittorio Fiore





Allegato alla delibera di G.M.  
N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_



# COMUNE DI SAN PIERO PATTI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA



## Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2021



## INDICE

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Art. 1</b>     | <b>Presupposto della TARI</b>  |
| <b>Art. 2</b>     | <b>Definizione rifiuto</b>   |
| <b>Art. 3</b>     | <b>Soggetti passivi della tari</b>   |
| <b>Art. 4</b>     | <b>Locali e aree scoperte soggette alla Tari</b>   |
| <b>Art.5</b>      | <b>Locali ed aree escluse dalla Tari</b>   |
| <b>Art. 6</b>     | <b>Esclusione dall'obbligo di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico</b>  |
| <b>Art. 7</b>     | <b>Esclusione per produzione rifiuti speciali e/o pericolosi</b>   |
| <b>Art. 8</b>     | <b>Determinazione della superficie tassabile</b>   |
| <b>Art. 9</b>     | <b>Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti</b>  |
| <b>Art. 10</b>    | <b>Piano Economico Finanziari</b>  |
| <b>Art. 11</b>    | <b>Determinazione della Tariffa Tari</b>   |
| <b>Art.12</b>     | <b>Periodi di applicazione della Tari</b>  |
| <b>Art.13</b>     | <b>Tariffa Tari per le utenze domestiche</b>   |
| <b>Art.14</b>     | <b>Utenze Domestiche Determinazione del numero degli occupanti</b>   |
| <b>Art.15</b>     | <b>Tariffa Tari per le utenze non Domestiche</b>   |
| <b>Art.16</b>     | <b>Classificazione delle utenze non Domestiche</b>   |
| <b>Art. 17</b>    | <b>Istituzione Scolastiche statali</b>   |
| <b>Art. 18</b>    | <b>Tari Giornaliera</b>  |
| <b>Art. 19</b>    | <b>Tributo Provinciale</b>   |
| <b>Art. 20</b>    | <b>Riduzione per le utenze Domestiche</b>  |
| <b>Art. 21</b>    | <b>Agevolazione a carattere Sociale per le Utenze Domestiche</b>   |
| <b>Art. 22</b>    | <b>Riduzione per le utenze non Domestiche</b>  |
| <b>Art. 23</b>    | <b>Scelta per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico.</b> |
| <b>Art. 24</b>    | <b>Esenzioni Utenze non Domestiche</b>   |
| <b>Art. 25</b>    | <b>Finanziamento delle Agevolazioni</b>  |
| <b>Art. 26</b>    | <b>Zone non servite</b>  |
| <b>Art. 27</b>    | <b>Mancato svolgimento del servizio</b>  |
| <b>Art. 28</b>    | <b>Cumulo di riduzioni e decorrenza</b>  |
| <b>Art. 29</b>    | <b>Obbligo di Dichiarazione</b>  |
| <b>Art. 30</b>    | <b>Contenuto e presentazione della dichiarazione</b>   |
| <b>Art. 31</b>    | <b>Poteri del Comune o del soggetto affidatario della gestione della TARI e nomina Funzionario Responsabile del tributo</b>  |
| <b>Art. 32</b>    | <b>Accertamento</b>  |
| <b>Art. 33</b>    | <b>Sanzioni</b>  |
| <b>Art. 34</b>    | <b>Interessi</b>   |
| <b>Art. 35</b>    | <b>Riscossione</b>   |
| <b>Art. 36</b>    | <b>Rimborsi</b>  |
| <b>Art. 37</b>    | <b>Importi Minimi</b>  |
| <b>Art. 38</b>    | <b>Disposizioni Transitoria</b>  |
| <b>Art. 39</b>    | <b>Norme di rinvio</b>   |
| <b>Art.40</b>     | <b>Entrata in Vigore</b>   |
| <b>Allegato 1</b> | <b>Categorie per la classificazione delle utenze</b>   |

## **ART. 1 PRESUPPOSTO DELLA TARI**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali e/o aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come riclassificati con d.lgs 116/2020.
3. L'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice del possesso o della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile e/o nell'area scoperta operativa.

## **ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
  - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
  - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
  - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
    - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
    - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
    - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
  - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
  - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
  - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
  - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

### **ART.3 SOGGETTI PASSIVI DELLA TARI**

1. La TARI è dovuta, da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera possieda o detenga, anche senza titolo specifico, locali ed aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, con vincolo di solidarietà fra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia svolta attività economica e/o professionale, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie destinata allo svolgimento dell'attività economica per il calcolo della relativa TARI.
4. Per le associazioni prive di personalità giuridica la TARI è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

### **ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTE ALLA TARI**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono altresì soggette alla TARI tutte le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre urbani.

### **ART. 5 LOCALI ED AREE ESCLUSE DALLA TARI**

1. Non sono soggette all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte operative che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:
- 2.

#### Utenze domestiche:

- Locali di altezza pari od inferiore a 160 centimetri;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, vano ascensori ecc.);
- Locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e di fatto non occupati ;
- Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi asseverati per restauro, ristrutturazione o risanamento conservativo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione ( balconi, terrazze ecc.);
- Le parti comuni degli edifici condominiali fatto salvo l'uso esclusivo;
- Le aree adibite a verde.

#### Utenze non domestiche:

- Centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, silos, elettrici, idraulici ecc.);
- Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietteria, punti di ristoro, ecc.;
- i locali della Chiesa Cattolica e di altre confessioni religiose, riconosciute dallo Stato, adibiti al culto pubblico, comprese le superfici destinate ad uso diverso da quelle del culto in senso stretto qualora vengano utilizzate in via esclusiva e continuativa per attività di catechesi in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione;
- Le aree adibite in via esclusiva alla manovra e transito dei veicoli;
- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche (es: parcheggio clienti, parcheggio dipendenti ecc.);
- Locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e di fatto non occupati;
- Le celle frigorifere con atmosfera interna modificata che non permette in alcun modo la presenza umana e da quelle del ciclo del freddo (surgelazione);
- i locali di altezza pari od inferiore a 160 centimetri;
- le aree impraticabili intercluse da stabile recinzione e non presidiate;
- le aree scoperte adibite a verde;
- le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- per gli impianti di carburante: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- Locali ed aree comprese nelle aree cimiteriali.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicata la tassa rifiuti per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione.

**ART. 6**  
**ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**  
**AL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicata la tassa rifiuti per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione.

**ART. 7**  
**ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti di costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività delle fosse connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
2. Qualora sia documentata, nella stessa superficie, una contestuale produzione di rifiuti urbani con rifiuti speciali e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dalla tassa o comunque, risulti difficile la determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie, su cui si svolge l'attività, le percentuali di abbattimento per le attività indicate nella seguente tabella :

| <b>Categoria di attività DPR 158/99</b>   | <b>% di abbattimento</b> |
|---|--------------------------|
| Autocarrozzerie – autofficine<br>meccaniche - elettrauto –<br>marmisti laboratori vetri e<br>specchi – verniciatura –<br>distributori carburanti -<br>falegnami | <b>50%</b>               |
| Studi dentistici radiologici<br>laboratorio- odontotecnici  | <b>30%</b>               |

3. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, gli interessati devono presentare la dichiarazione, entro il termine previsto dall'art. 29 del presente Regolamento, nella

quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione l'interessato deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali (distinti per codice E.E.R) in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori specializzati.

4. Sono produttivi di rifiuti speciali, oltre alle aree di lavorazione industriale, anche le superfici destinate ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo di lavorazione. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali.
5. Al fine dell'applicazione del comma 4 del presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione e quelle dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive. Nel caso dei magazzini, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi siano funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo in quanto i medesimi accolgono solo materie prime o merci utilizzate e/o derivanti dal processo produttivo. Tali superfici potranno essere verificate da personale incaricato dal soggetto gestore del servizio di accertamento e riscossione della tassa a mezzo un sopralluogo previa autorizzazione.
7. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con il soggetto gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del 3 aprile n. 152 come previsto dall'art. 1 comma 649, III capoverso, della L. 147/13.

#### **Art. 8**

#### **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani..
2. Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte operative la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
3. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate e/o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TIA1 e TARES).
4. La superficie calpestabile di cui ai commi 1 e del presente articolo è determinata, per i locali considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, mentre per le aree scoperte operative sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni insistenti oggetto di autonoma imposizione tributaria.

**ART. 9**  
**COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

**ART. 10**  
**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il soggetto gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR ) allegato alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all' Ente territorialmente competente :
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni, dagli atti necessari alla validazione, dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario e viene svolta dall' Ente territorialmente competente .
5. Sulla base della normativa vigente, l' Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità (ARERA) la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del servizio integrato

dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatori degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall' Ente territorialmente competente;

## **ART .11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI**

1. La TARI è corrisposta in base alle tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono determinate, sulla base del Piano Finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. Le tariffe della TARI sono determinata in modo da ottenere un gettito globale per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette all'uso pubblico.
4. Le tariffe sono articolate in utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come previste nell'allegato 1 del DPR 158/99 e riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento .
5. Le tariffe della TARI si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. La tariffa è commisurata tenuto conto dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, assicurando comunque l'agevolazione per le utenze domestiche come previsto dal comma 658 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/99.ART. 12

## **ART.12 PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree scoperte operative e sussiste fino al giorno in cui ne è cessato il possesso o la detenzione degli stessi, purché sia dichiarato entro i termini previsti dal successivo art. 29 del presente Regolamento.
2. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, entro il termine previsto dal successivo art. 29 del presente Regolamento, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che abbia prodotto dichiarazione tardiva dimostri, con adeguata documentazione, di non aver continuato la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In assenza della documentazione la cessazione decorrerà dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare delle superfici o delle

destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte operative , che comportino un aumento di tassa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tassa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 29 del presente Regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le variazioni della tassa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

### **ART. 13 TARIFFA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa TARI per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza la tariffa per unità di superficie parametrata numero degli occupanti, come riassunto nell'allegato 2 del presente Regolamento che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della tariffa per tali utenze.
2. La quota variabile della tariffa TARI per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

### **ART. 14 UTENZE DOMESTICHE DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI**

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione della tassa, in :
  - a. Utenza principale : utenza in cui il soggetto passivo con il suo nucleo ha la residenza anagrafica;
  - b. Utenza secondaria: non di proprietà e detenuta da soggetti non residenti anagraficamente nel Comune;
  - c. Utenza a disposizione: di proprietà del soggetto passivo della tassa. Per tali utenze come numero dei componenti è considerato quello di 1 unità,
2. Per tutte le utenze domestiche principali il numero dei componenti del nucleo familiare, ai fini della determinazione della TARI, è individuato nel numero dei soggetti conviventi, a prescindere dall'esistenza dei vincoli di parentela o affinità, risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di San Piero Patti , anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica.
3. Per tutte le utenze principali, il numero dei componenti del nucleo familiare è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza, ovvero, se successiva, alla data di iscrizione anagrafica; è fatto salvo comunque il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività lavorativa o di studio prestata fuori dal territorio comunale, nel caso di servizio di volontariato o nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata al fine della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.  
Nel caso in cui il soggetto in questione sia l'unico componente del nucleo la parte

variabile sarà considerata pari a zero, sempre previa presentazione di adeguata documentazione.

5. Per le utenze "secondarie" si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente o in mancanza quello di 1 unità.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti residenti nel Comune, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o in istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di documentazione, in 1 unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Per tale fattispecie è dovuta sia la dichiarazione originaria che le dichiarazioni di variazione del numero dei componenti del nucleo all'interno dell'unità immobiliare entro i termini previsti dall'art. 29 del presente Regolamento.

#### **ART. 15**

### **TARIFFA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa e la quota variabile della tariffa TARI per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolata sulla base di coefficienti di potenziale produzione come riassunto nell'allegato del presente Regolamento che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della tariffa per tali utenze.

#### **ART. 16**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1 del presente Regolamento e previste dal D.P.R 158/99.
2. La classificazione viene effettuata con riferimento alle categorie previste dal D.P.R 158/99, tenendo conto della documentazione di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli organi competenti, nonché del codice ISTAT dell'attività, o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. Alle superfici detenute a qualsiasi titolo da associazioni che effettuino una qualsivoglia

attività di impresa quali ad esempio attività di ristorazione, istruzione, corsi a pagamento, compravendita di beni, effettuazione di servizi a pagamento, anche di carattere assistenziale ecc., è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. La superficie delle unità immobiliari, catastalmente censite nel gruppo A, destinata ad una qualsiasi attività di tipo ricettivo ad uso turistico, verrà classificata nella specifica categoria 8a) di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.

## **ART. 17 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008 come previsto dal comma 655 dell'art. 1 della L. 147/2013.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti come previsto dall'art. 1 comma 655 della L. 147/2013.

## **ART. 18 TARI GIORNALIERA**

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico.
2. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.
3. La tariffa della TARI è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica per ciascun metro quadrato di occupazione e maggiorata del 100%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'allegato 1 del presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria che presenta maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, del nuovo canone patrimoniale di cui all'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019 secondo i termini e le modalità di pagamento dello stesso.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio del soggetto affidatario della gestione, accertamento e riscossione della TARI tutte le concessioni rilasciate nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
8. La TARI giornaliera dovuta per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è sostituita con il versamento del canone di concessione mercatale previsto dall'art. 1 comma 837 della Legge 160/2019.

## **ART. 19 TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Leg.vo 504/92.
2. Il tributo provinciale, commisurato sulla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana sull'importo della tassa rifiuti.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Leg.vo 241/1997, ovvero dalla piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Leg.vo 82/2005, il riversamento del tributo alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020

## **ART. 20 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tassa rifiuti è ridotta nella misura del 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero purché la richiesta della riduzione sia integrata con la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.
2. La quota variabile della TARI è ridotta nella misura del 30% per le unità immobiliari a disposizione, come disciplinate dall'art. 13 comma 1 lett. c) del presente Regolamento, con uso stagionale o limitato e discontinuo delle stesse.
3. Ai sensi dell'art. 9-bis comma 2 del D.L. 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 della TARI per l'unità immobiliare, considerata abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
4. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico si applica sulla quota variabile del tributo una riduzione del 30% o del 40% a seconda che la compostiera si fornisca dal gestore o procurata in proprio.
5. Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dall'art.29 del presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione da parte degli incaricati del Comune o del soggetto gestore del servizio rifiuti al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione devono altresì ricorrere le seguenti condizioni:
  - l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta istanza;
  - le utenze devono essere in possesso di giardino privato ad uso esclusivo;
  - dalla riduzione sono escluse le utenze condominiali e le aree comuni qualora il compostaggio non sia praticato o autorizzato da tutti i comproprietari.

6. Le riduzioni del presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione qualora le stesse siano dichiarate nei termini previsti dall'art. 29 del presente Regolamento o, in mancanza, dalla data di presentazione della richiesta di riduzione.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **ART. 21 AGEVOLAZIONI A CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Possono previste condizioni tariffarie agevolate, determinate annualmente nella deliberazione di approvazione delle tariffe TARI, nei confronti delle utenze domestiche, residenti anagraficamente nel Comune, in condizioni economico-sociali disagiate. Tali agevolazioni saranno determinate sulla base dei principi e i criteri di legge e applicate secondo le modalità attuative stabilite da ATERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

## **ART. 22 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Alle attività di ristorazione che praticano il compostaggio dei rifiuti è applicata la riduzione del 40% della quota variabile della tariffa TARI. Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dall'art. del presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare il compostaggio dei rifiuti in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'attività, da parte degli incaricati del Comune e/o del soggetto gestore del servizio rifiuti, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione deve altresì ricorrere la condizione che l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta l'istanza.
2. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dal comma precedente, il Comune e/o il soggetto gestore del servizio rifiuti, a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio dei rifiuti. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per beneficiare della riduzione verrà recuperata la quota variabile della TARI indebitamente ridotta, maggiorata dalla sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. E' prevista una riduzione del 20% della tassa nei confronti di utenze non domestiche che occupano o detengano locali e/o aree scoperte adibiti ad uso stagionale od altro uso non continuativo ma ricorrente. La predetta riduzione si applica qualora le condizioni di cui al primo periodo risultino da documentazione certa, o licenza, o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità
4. E' prevista una riduzione dell'80% della quota variabile della TARI giornaliera di cui all'art. 17 del presente Regolamento, nei confronti dei soggetti titolari di autorizzazione alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande che durante

le manifestazioni ed eventi utilizzino esclusivamente stoviglie completamente biodegradabili e attuino concretamente ed effettivamente la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.

5. E' prevista una riduzione dell'80% della quota variabile della TARI nei confronti delle utenze non domestiche con attività di somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino, esclusivamente e in via continuativa, stoviglie completamente biodegradabili e attuino concretamente ed effettivamente la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.
6. Nei negozi con vendita di prodotti al dettaglio, la superficie dell'area dedicata alla vendita dei soli prodotti alla spina (come pasta, riso detersivi e simili) è ridotta dell'80% con riferimento alla quota variabile della tassa in quanto contribuiscono alla riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio.

## **ART. 23**

### **Scelta per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico**

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del D.Leg.vo 152/2006 (Testo Ambientale) ,le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Leg.vo 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della TARI. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni. Rimane salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta da parte dell'utenza non domestica da comunicare al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti. La comunicazione di rientro deve essere presentata entro il 30 giugno e nella stessa devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui all'art. 29 del presente Regolamento.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore della raccolta dei rifiuti urbani tassativamente entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.
4. Alla dichiarazione di esercizio dell'opzione di uscita del servizio pubblico deve essere allegata la seguente
5. quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire al servizio privato documentazione:
  - a) una relazione di stima dei, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
  - b) copia del contratto con l'operatore privato del periodo minimo di cinque anni;
  - c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad essi conferiti.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante o il titolare dell'attività che ha esercitato la scelta, di cui al comma 1 del presente articolo, deve



comunicare, a consuntivo, al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al recupero nell'anno precedente ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. La predetta comunicazione deve essere integrata con l'attestazione dell'operatore privato che ha effettuato il recupero .

7. Qualora l'utenza non domestica non presenti la comunicazione entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo, si intende che abbia optato per rimanere nel servizio pubblico.
8. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque pagare la quota fissa annuale della TARI e il tributo provinciale per la tutela ed igiene dell'ambiente (TEFA).

#### **ART. 24 ESENZIONI UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Sono esenti dal pagamento della TARI :
  - a) le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate da chi esercita un mestiere itinerante (mimi, suonatori, pittori ecc.);
  - b) le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate da ONLUS o da altre associazioni senza scopo di lucro che non somministrino alimenti e bevande.

#### **ART. 25 FINANZIAMENTO DELLE AGEVOLAZIONI**

1. Il costo delle riduzioni ed agevolazioni del presente Regolamento può essere finanziato:
  - a) inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;
  - b) mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune.

#### **ART. 26 ZONE NON SERVITE**

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti o per le utenze domestiche e non domestiche è dovuto nella misura del 30% come previsto dal comma 657 dell'art. 1 della L. 147/2013.
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione nei termini previsti di cui al successivo art. 29 del presente Regolamento e viene meno a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

#### **Art. 27 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, come previsto dal comma 656 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di

riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **Art. 28**

#### **CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate fino ad un massimo dell'80%
2. Le riduzioni previste dai precedenti art. 29 e del presente Regolamento si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione qualora le stesse siano dichiarate nei termini previsti dall'art. 29 del presente Regolamento. In caso contrario dalla data di presentazione della richiesta di riduzione.

#### **ART. 29**

#### **OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi della tassa rifiuti TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni o esenzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni o esenzioni;
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda famiglia anagrafica nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

#### **ART. 30**

#### **CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal soggetto affidatario della gestione, accertamento e riscossione della tassa rifiuti TARI.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. La successiva a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni e produce i suoi effetti come disciplinato nel precedente art. 11 del presente Regolamento.
3. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza,



- codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o del soggetto con vincolo di solidarietà e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- b) per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante o del soggetto con vincolo di solidarietà (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dell'immobile;
  - d) la superficie dei locali occupati e relative pertinenze ;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione degli stessi;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e/o esenzioni.
  - g) ogni altro documento da allegarsi eventualmente richiesto per la corretta applicazione della tassa.
4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e ragione sociale dell'impresa, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, e sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza e codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali degli immobili e delle aree scoperte operative;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e detassazioni.
  - f) ogni altro documento da allegarsi eventualmente richiesto per la corretta applicazione della tassa
5. La dichiarazione sottoscritta dal dichiarante è presentata o direttamente agli uffici del soggetto affidatario della gestione, accertamento e riscossione della tassa rifiuti, o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o in via telematica o con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione della richiesta di pagamento.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, che mantengono il possesso o la detenzione dei locali, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di decesso. In caso contrario dovranno presentare la dichiarazione di cessazione che produrrà i suoi effetti come disciplinato dal precedente art. 11 del presente Regolamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto dal comma 1 del presente articolo, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

**ART. 31**  
**POTERI DEL COMUNE O DEL SOGGETTO AFFIDATARIO**  
**DELLA GESTIONE DELLA TARI E NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL**  
**TRIBUTO**

1. Il Comune o il soggetto affidatario della gestione accertamento e riscossione della tassa rifiuti TARI nomina un Funzionario Responsabile del Tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree scoperte operative assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Per accedere agli immobili il personale incaricato dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 C.C.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune o il soggetto affidatario della gestione della tassa rifiuti, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all' 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

**ART. 32**  
**ACCERTAMENTO**

1. Per l'omessa e/o l'infedele presentazione della dichiarazione viene notificato al soggetto passivo avviso di accertamento esecutivo d'ufficio e/o in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Tale avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo raccomandata a/r.
2. L'avviso di accertamento esecutivo specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, spese di notifica e tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso e contiene anche l'indicazione, in caso di inadempimento, che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari della riscossione coattiva senza la preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale.

3. Qualora il debitore versi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà può richiedere al Funzionario responsabile la dilazione dell'avviso di accertamento esecutivo per importi complessivi superiori a € 100,01. Le somme complessive dovute sono ripartite a scaglioni, fino a un massimo di 48 rate mensili di pari importo come di seguito specificato:
  - da euro 100,01 a euro 500,00 due rate mensili;
  - da euro 500,01 a euro 3.000,00 cinque rate mensili;
  - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 tredici rate mensili;
  - da euro 6.000,01 a euro 50.000,00 trentasei rate mensili;
4. L'Ufficio, qualora la somma rateizzata superi l'importo di € 25.000,00, richiede adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria, o equipollente, a prima richiesta.
5. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente o nel caso di mancato pagamento delle rate, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 798 a 801 della Legge 160/2019 .
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'importo residuo ancora dovuto sarà riscosso immediatamente in unica soluzione.
7. Gli accertamenti esecutivi divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitivi.

### **Art. 33 SANZIONI**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento della TARI si applica la sanzione nella misura del 30% di ogni importo non versato come previsto dall'art. 13 del D.Leg.vo 471/97. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, si applica quanto previsto dall'art. 13 comma 1 del D.Leg.vo 471/97 e successive modificazioni.
2. Per la sanzione amministrativa tributaria prevista dal comma 1 del presente articolo non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
3. In caso, di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30 comma 2 del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti normative.
4. Le sanzioni previste per l'omessa e per l'infedele dichiarazione di cui ai commi 3 e 4 e 5 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle Commissioni Tributarie, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
5. Si applica, per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai D.Leg.vi 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997.
6. In materia di ravvedimento operoso resta applicato quanto previsto dall'art. 13 del D.Leg.vo 472/97.

## **ART. 34 INTERESSI**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **ART. 35 RISCOSSIONE**

1. Il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Leg.vo 241/97 tramite modello di pagamento unificato ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il soggetto affidatario della riscossione della tassa sui rifiuti invia ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distinto dal tributo provinciale. L'avviso conterrà inoltre l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree scoperte operative su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le rispettive scadenze e tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000. L'avviso di pagamento dovrà inoltre contenere tutti gli obblighi deliberati in materia di trasparenza da ARERA. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Il pagamento degli importi dovuti del flusso principale della TAR, qualora superiori ad € 100,00,1 è suddiviso di regola in 3 rate. Le scadenze e il numero delle rate, del flusso principale della TARI, sono determinate annualmente con il provvedimento del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe TARI.  
E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione generalmente entro il 16 giugno di ciascun anno salvo situazioni particolari.
4. L'importo complessivo della tassa da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella tassa relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Al contribuente, che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato a mezzo pec o a mezzo raccomandata A.R. nei confronti delle utenze sprovviste di posta elettronica certificata e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento esecutivo per omesso o parziale o tardivo pagamento. L'avviso di accertamento esecutivo indica le somme da versare in unica soluzione entro il termine di presentazione del ricorso e contiene anche l'indicazione, in caso di inadempimento, che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari della riscossione coattiva senza la preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale.

## **ART. 36 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura prevista dalle norme in vigore e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

## **ART. 37 IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa rifiuti (TARI) qualora l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 18 del presente Regolamento è inferiore ad € 12,00 come previsto dall'art. 25 della L. 289/02.
2. Non sono eseguiti i rimborsi di importo annuale inferiore al medesimo limite di cui al comma 1 del presente articolo.

## **ART. 38 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini del tributo TIA/TARES/TARI conservano validità anche ai fini della TARI disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

## **ART. 39 NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative, al Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.

## **Art. 40 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal primo gennaio 2022 e sostituisce il precedente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 18.10.2014.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## Allegato 1: Categorie per la classificazione delle utenze

### Utenze domestiche

|   | Numero componenti del nucleo familiare |
|---|--|
| 1 | 1                                      |
| 2 | 2                                      |
| 3 | 3                                      |
| 4 | 4                                      |
| 5 | 5                                      |
| 6 | 6 o più                                |

### Utenze non-domestiche

|      | Attività  |
|------|---|
| 2.1  | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, istituti religiosi, ostello della gioventù |
| 2.2  | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  |
| 2.4  | Esposizioni, autosaloni   |
| 2.5  | Alberghi con ristorante   |
| 2.6  | Alberghi senza ristorazione   |
| 2.7  | Case di cura e riposo, carceri, caserme.  |
| 2.8  | Uffici, agenzie, associazioni sindacali e di categoria, laboratori di analisi                         |
| 2.9  | Banche, istituti di credito e studi professionali   |
| 2.10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria   |
| 2.11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  |
| 2.12 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                                 |
| 2.13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto  |
| 2.14 | Attività industriali con capannoni di produzione  |
| 2.15 | Attività artigianali di produzione beni specifici   |
| 2.16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   |
| 2.17 | Bar, caffè, pasticceria   |
| 2.18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                          |
| 2.19 | Plurilicenze alimentari e/o miste   |
| 2.20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:  
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data 21-07-2021

La Responsabile Area  
Dott.ssa Graziella Castellino

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € \_\_\_\_\_ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

La Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 21-07-2021

La Responsabile Area  
Dott.ssa Graziella Castellino

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

### ATTESTA

Che la complessiva spesa di E ..... trova copertura finanziaria alla MISSIONE .....  
PROGRAMMA..... TITOLO.....  
CAPITOLO .....del bilancio 2017 ( Imp. Provv. n. \_\_\_\_\_)

Data

La Responsabile Area  
Dott.ssa Graziella Castellino

### LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;  
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

### DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo

### LA GIUNTA MUNICIPALE


Con separata votazione e con voti unanimi


### DELIBERA


Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, per le motivazioni esposte in premessa.

SEDUTA E' CHIUSA ALLE ORE. 13,33

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

L'Assessore Anziano  


Il Sindaco  


Il Segretario Comunale  
Dott.ssa  


Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio

Il 22-07-2021  
E fino al 06-08-2021

L'Addetto  
F.to Di Dio Giovanni

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:  
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio-on line il giorno 22-07-2021

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio-on line per 15 gg. consecutivi

Dal 22-07-2021 al 06-07-2021

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa **Giuseppina Maria CAMMARERI**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio - on line Comunale il 22-07-2021

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 21-07-2021

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art.12 comma 1 L.R.44/91

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R.44/91.

Dalla Residenza Municipale, Li 21-07-2021

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa **Giuseppina Maria CAMMARERI**  
